

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 23.

Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 24.

Inserimento dell'art. 110-*bis* nella legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 25.

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 26.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 28.

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 29.

Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 30.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2004, n. 17-27/Leg.

Regolamento recante: «Istituzioni di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)» ... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci») Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 dicembre 2004, n. 19-29/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg. (Regolamento per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 recante «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento») ... Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 luglio 2004, n. 0244/Pres.

Legge regionale n. 3/2002 - Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 luglio 2004, n. **0246/Pres.**

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione. Approvazione. Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **26.**

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **27.**

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. **62.**

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49. (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. **63.**

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. **64.**

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. **65.**

Modifiche all'art. 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) Pag. 30

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 23.

Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed interventi

1. Al fine di accrescere le competenze delle risorse umane ed accompagnare lo sviluppo occupazionale in termini qualitativamente stabili e riconoscibili, la Regione sostiene il sistema della Formazione Professionale nella fase di avvio del processo di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità nonché nel processo di costruzione dell'offerta formativa regionale mediante la costituzione presso la F.I.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.a., di un «Fondo di rotazione e di sostegno del sistema formativo».

2. Il Fondo di cui al comma 1 può anche essere alimentato dalle somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formative.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi rivolti al sostegno delle agenzie formative aventi sedi operative accreditate nel territorio della Regione Liguria, anche tramite il finanziamento di progetti di investimento.

4. La giunta regionale costituisce il fondo e ne individua le modalità di funzionamento. La gestione è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione e la F.I.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.a.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 di quota pari a € 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

prelevamento di quota pari a € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.103 «Spese per le attività di formazione professionale»;

iscrizione di € 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 11.203 «Interventi per le attività di formazione professionale»;

c) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004:

individuazione nel Titolo III «Entrate extratributarie» Cat. 3.3 «Recuperi e rimborsi» dell'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa»;

istituzione al Titolo IV «Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale» - Cat. 4.5 «Entrate derivanti da recuperi e da rimborso di crediti» dell'U.P.B. 4.5.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa» - per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. La Regione procede alla notifica alla Commissione europea delle disposizioni attuative della presente legge, per le parti che prevedano un regime di aiuti non esentato dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

3. In attesa dell'esito favorevole dell'esame da parte dell'Unione europea delle disposizioni attuative della presente legge notificate ai sensi del comma 2, i relativi benefici potranno essere erogati secondo le regole degli aiuti di importanza minore («*de minimis*») di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2004

BIASOTTI

05R0125

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 24.

Inserimento dell'art. 110-bis nella legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 110-bis

1. Nella legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia) dopo l'art. 110 è inserito il seguente:

«Art. 110-bis — 1. I comuni che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente disponibile, deliberato ed impegnato, debitamente assentite dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono in tale zona, previo parere favorevole dell'autorità di bacino competente, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità della nuova struttura edilizia sarà vincolato all'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche su menzionate.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2004

BIASOTTI

05R0126

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 25.**Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge ha il fine di incentivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi liguri costituiti ed operanti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, conseguendo la crescita delle dimensioni e delle capacità organizzative di tali organismi.

Art. 2.

Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati

1. Per attuare le finalità di cui all'art. 1, la Regione Liguria costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, F.I.L.S.E. S.p.a., un apposito fondo vincolato denominato «Fondo Confidi Liguria» destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Liguria, per operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing e per interventi nel capitale di rischio.

2. Il fondo viene utilizzato dalla F.I.L.S.E. S.p.a. a favore dei confidi aventi sede legale ed operatività prevalente riferita all'intero territorio della Liguria, che provvedano ad aggregarsi, o abbiano provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.

3. Il fondo potrà inoltre essere utilizzato nella misura massima del 5 per cento anche per sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione dei confidi liguri, nonché progetti tesi a migliorare l'esercizio delle attività di garanzia.

4. La giunta regionale approva la convenzione con F.I.L.S.E. S.p.a. che regola le modalità di funzionamento e gestione del «Fondo Confidi Liguria».

5. Le modalità di utilizzo del «Fondo Confidi Liguria» non devono comunque configurare la concessione di aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 1.500.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) iscrizione di € 1.500.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 novembre 2004

BIASOTTI

05R0127

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 26.**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2003.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)

(Omissis).

05R0128

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004, n. 27.**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)

(Omissis).

05R0129

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 28.**Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure.

2. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

3. La Regione coordina e integra le proprie funzioni di programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale.

Art. 2.

Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini

1. È istituito presso la presidenza della giunta regionale l'osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza. In particolare l'osservatorio provvede:

a) alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminali che interessano il territorio ligure;

b) allo studio dei fenomeni e delle tendenze relativi alla sicurezza e alle aree di criticità al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche;

c) alla elaborazione e presentazione alla giunta regionale e al consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.

Art. 3.

Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure

1. È istituita la consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure con funzioni consultive in relazione alle attività di indirizzo e coordinamento esercitate in materia dalla giunta regionale.

2. La consulta di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione e sugli interventi regionali per la sicurezza, nonché:

a) in relazione a protocolli, accordi e contratti, finalizzati a creare un miglior coordinamento con le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico;

b) sui criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 annualmente stabiliti dalla giunta;

c) sui progetti integrati per la sicurezza di cui all'art. 7, sentiti i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, territorialmente competenti.

3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma 2 senza che tale parere sia stato reso, esso si intende favorevole.

4. La consulta promuove studi, convegni e ogni attività diretta alla massima diffusione della cultura della legalità, anche attraverso intese con le autorità scolastiche e le università liguri.

5. La consulta di cui al comma 1 è composta da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) quattro sindaci designati dall'ANCI, di cui due scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera c), la composizione della consulta è integrata da quattro esperti scelti, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione), tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine.

7. Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera a), la composizione della consulta è integrata da tre rappresentanti delle strutture sindacali provinciali territorialmente interessate e appartenenti alle organizzazioni del comparto sicurezza dotate di maggiore rappresentatività numerica a livello nazionale.

8. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e permane in carica l'intera legislatura.

9. Ai componenti della consulta di cui al comma 6 spettano i compensi previsti dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25.

Art. 4.

Valutazione di impatto sociale

1. La Regione promuove e favorisce, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, pareri e studi su richiesta degli enti locali in materia di impatto sicurezza e impatto sociale dei progetti di opere pubbliche.

Art. 5.

Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma triennale di promozione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall'osservatorio di cui all'art. 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.

Art. 6.

Interventi regionali di finanziamento

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e sulla base degli indirizzi definiti nel programma triennale di cui all'art. 5, concede finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

2. La giunta regionale stabilisce annualmente i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo di ogni singolo progetto.

Art. 7.

Progetti integrati per la sicurezza

1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:

a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;

b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;

c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;

d) associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato);

e) istituzioni scolastiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:

a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;

b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;

c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;

d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

Art. 8.

Accordi di programma per la sicurezza

1. Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, a valenza regionale, in armonia con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno o più accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) predisponendo un'azione integrata e coordinata di comuni, province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all'area di riferimento oggetto dell'accordo.

Art. 9.

Modalità di concessione dei finanziamenti

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei contributi di cui all'art. 6, corredata dal relativo progetto e dal preventivo di spesa.

2. La giunta regionale, acquisito il parere della consulta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), provvede all'erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base di apposita graduatoria.

Art. 10.

Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati

1. La Regione, in attuazione delle proprie politiche di solidarietà sociale, promuove la costituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, la giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione la consulta di cui all'art. 3 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

a) prelevamento di € 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

b) prelevamento di € 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

c) aumento di € 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 «Spesa per l'attività di Governo»;

d) istituzione nell'Area I - Istituzionale - dell'U.P.B. 1.202 «Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino» con la dotazione di € 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri previsti dall'art. 3 comma 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0130

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 29.

Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 12 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

P r i n c i p i

1. La Regione Liguria attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, anche rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani - Dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, di rispetto dei diritti umani e di autodeterminazione proclamati dalla Carta costituzionale, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 2.

A t t i v i t à

1. Le attività di cui all'art. 1 possono riguardare:

a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo dei Giuliani - Dalmati e dell'insediamento di comunità giuliane e dalmate in Liguria;

b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo dei Giuliani - Dalmati;

c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste italiane sia, in quanto possibile, in quelle della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) manifestazioni celebrative sia nel territorio ligure sia nelle località giuliane e dalmate teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata previo contatto con le autorità locali;

f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Concorso regionale per le scuole liguri
e «Giornata della memoria» o «Giorno del ricordo»*

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale indice annualmente un concorso intitolato «Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti del popolo», riservato agli studenti delle scuole medie della Liguria.

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal presidente del consiglio regionale o da un componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato. Di essa fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall'ufficio di presidenza, e due esperti designati dalla presidenza ligure dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; inoltre l'Università di Genova potrà designare un esperto e l'autorità scolastica regionale potrà designare due docenti previo accordo con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole medie della Liguria entro il 30 novembre di ogni anno; gli elaborati devono essere trasmessi alla competente struttura consiliare entro la data indicata nel bando, determinata in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del febbraio successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata in occasione della celebrazione della «Giornata della memoria» o «Giorno del ricordo» fissata per il giorno 10 febbraio di ogni anno.

4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, a spese del consiglio regionale, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, visitando il Sacrario di Redipuglia e le foibe di Basovizza e Monrupino, nonché gli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati ed accessibili.

5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare il «Giorno della memoria» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La manifestazione è organizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, di concerto con l'articolazione ligure della Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4.

Approvazione e finanziamento dei programmi di attività

1. L'approvazione dei programmi di attività, concertati con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0131

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 30.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 12 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresì le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. La presente legge istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 2.

Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui ai commi e agli articoli successivi, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti affine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e sono espressamente previsti:

a) la denominazione e l'oggetto sociale;

b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e della gratuità delle cariche associative;

d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 3.

Prestazioni degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 7, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nel registro, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 4.

Attività di utilità sociale e risorse economiche

1. Sono definite attività di utilità sociale quelle tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: sociale, socio-sanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo.

2. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità e donazioni;

b) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 5.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito presso la struttura regionale competente il registro regionale delle associazioni in cui sono iscritte le associazioni di promozione sociale a carattere regionale e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Il registro è suddiviso in due parti così distinte:

a) sezione «A», nella quale sono iscritte le associazioni che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, che risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

b) sezione «B», nella quale sono iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti e che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione «A».

2. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti indicati, inoltrano la domanda d'iscrizione alla Regione nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'art. 10.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale le associazioni stesse devono:

a) avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno;

b) avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

d) non essere iscritte in una delle sezioni del registro di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/1998.

4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

5. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 4 comporta la cancellazione dal registro.

Art. 6.

Rapporti con la Regione e con gli enti locali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale nel sistema integrato dei servizi nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7;

c) concorrono alla promozione dell'associazionismo e ne favoriscono lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;

d) possono concordare forme specifiche di collaborazione, mediante protocolli d'intesa, con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Liguria, iscritte nel registro regionale.

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dal loro statuto, anche di carattere integrativo a servizi complessi e servizi di prossimità, per i quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono in particolare:

a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;

b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;

c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

d) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

Art. 8.

Fondo di promozione per l'associazionismo sociale

1. La Regione Liguria concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere erogati anche dalle banche. A fronte degli stessi è concesso un contributo in conto interessi, in forma attualizzata. Tali finanziamenti si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Le spese riguardano:

a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;

d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;

e) l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;

f) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo di promozione per l'associazionismo sociale disciplinato con specifica deliberazione approvata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

Art. 9.

Sezione dell'osservatorio sociale

1. È istituita all'interno dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 30/1998, la sezione «Associazionismo di promozione sociale» di seguito denominata «Sezione dell'osservatorio».

2. La composizione e il funzionamento della sezione dell'osservatorio sono disciplinati con il regolamento di cui all'art. 10.

3. La sezione dell'osservatorio avanza alla giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali.

4. La sezione dell'osservatorio promuove attività formative, studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Liguria.

5. La sezione dell'osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato dell'associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.

Art. 10.

Regolamento di esecuzione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un apposito regolamento di esecuzione.

2. Con il regolamento sono altresì disposte le opportune forme di coordinamento con i registri di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/1998 e all'art. 6 della legge regionale n. 15/1992.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 57 (promozione e sviluppo, dell'associazionismo).

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

prelevamento di quota pari a € 10.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

prelevamento di quota pari a € 100.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di € 10.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale»;

istituzione nell'ambito dell'area 10 «Persona, famiglia, associazioni» dell'U.P.B. 10.206 «Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale - contributi in conto interessi in forma attualizzata» con lo stanziamento di € 100.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» per gli oneri derivanti dall'art. 9, comma 5.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'art. 9, comma 5 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0132

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2004, n. 17-27/Leg.

Regolamento recante: «Istituzioni di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 21 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54 comma 1, n. 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2730 di data 26 novembre 2004, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

E M A N A:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunta la seguente scheda:

70 «Servizio reti e telecomunicazioni».

1) Provvede all'individuazione delle linee programmatiche per l'infrastrutturazione del territorio sotto il profilo delle telecomunicazioni, nonché all'elaborazione di proposte finalizzate allo sviluppo delle reti e delle tecnologie telematiche.

2) Provvede alla pianificazione progettazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, nonché alla definizione del relativo modello gestionale.

3) Provvede direttamente o collaborando con le altre competenti strutture provinciali o soggetti terzi alla realizzazione dell'infrastruttura funzionale per la creazione della rete di comunicazione elettronica.

4) Provvede alla realizzazione, gestione e manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate su concessione del Ministero delle telecomunicazioni alla Provincia autonoma di Trento, per i propri fini operativi e gli aspetti di sviluppo, modifica e introduzione di nuove tecnologie.

5) Funge da raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore, ivi compreso il Ministero delle comunicazioni, nonché la RAI per gli aspetti relativi all'intesa.

6) Provvede alla attivazione del processo di definizione del quadro normativo provinciale in materia, tenuto conto delle esigenze di sviluppo tecnologico e di compatibilità con l'ambiente.

7) Definisce le proposte di incentivazione finalizzate alla messa in rete dell'intero territorio provinciale.

8) Cura la promozione, l'informazione e l'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nei confronti degli enti locali.

Art. 2.

Alla declaratoria della scheda n. 36 «Servizio comunicazioni e trasporti» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono abrogati i commi 6 e 7.

Art. 3.

La declaratoria della scheda n. 2 «Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne» dell'allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituita con la seguente:

1) sovrintende alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del materiale bibliografico e documentario destinato alle esigenze dei servizi;

2) predispone, e coordina le iniziative volte all'organizzazione di iniziative e manifestazioni su temi di particolare interesse provinciale o concorre alle medesime;

3) cura la trattazione dei problemi riguardanti la cooperazione regionale europea;

4) cura i diversi aspetti connessi all'attività di cerimoniale ed assicura l'individuazione e l'acquisto dei beni necessari all'attività di rappresentanza dell'amministrazione provinciale e di divulgazione dello stemma della stessa;

5) cura l'acquisizione dei servizi di traduzione ed interpretariato da e in lingua straniera per tutte le strutture della Provincia autonoma di Trento, garantendo l'appoggio organizzativo e linguistico in occasione di seminari, di convegni internazionali e di visita di delegazioni straniere;

6) cura l'adesione e la partecipazione ad organismi associativi ed assicura l'acquisto di materiale per l'aggiornamento delle strutture provinciali.

Art. 4.

Alla denominazione della scheda n. 16 «Servizio entrate, finanze e credito» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è apportata la seguente modifica:

a) la parola «finanze» è sostituita con la parola «finanza».

Art. 5.

Alla declaratoria della scheda n. 34 «Servizio per lo sviluppo delle aree montane e patti territoriali» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Provvede al coordinamento degli interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17».

Art. 6.

Alla dedaratoria della scheda n. 44 «Servizio foreste e fauna» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito con il seguente:

«11. Collabora con i servizi competenti in materia di sistemazione montana e di aree protette per l'espletamento delle attività tecniche di rispettiva competenza, anche attraverso le proprie strutture decentrate».

Art. 7.

Alla declaratoria della scheda n. 46 «Servizio parchi e conservazione della natura» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Collabora nella realizzazione dei compiti di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche affidati al Corpo forestale provinciale».

«7. Per le attività tecniche e amministrative relative alla gestione delle aree protette può avvalersi, a seguito di programmi concordati, del supporto delle strutture decentrate del servizio competente in materia di foreste».

Art. 8.

La declaratoria della scheda n. 1 «Servizio rapporti comunitari» dell'allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituita con la seguente:

1) coordina gli adempimenti inerenti la programmazione dei fondi strutturali attraverso gli strumenti previsti da atti normativi dell'Unione europea, assicurando la coerenza e l'integrazione fra gli stessi, e fornisce supporto alle strutture provinciali per la valutazione delle disposizioni connesse all'attuazione dei fondi strutturali;

2) promuove e coordina, anche supportando e attuando, le azioni pilota e i programmi di iniziativa comunitaria nonché altre iniziative finanziate con fondi strutturali. Svolge il monitoraggio e i controlli sulla gestione dei fondi strutturali previsti dalla normativa comunitaria e le attività connesse con la rendicontazione delle iniziative realizzate;

3) predispone e attua iniziative progettuali finanziate dall'Unione europea in partenariato con le regioni europee, coinvolgendo le strutture provinciali e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

4) promuove, coordina e fornisce supporto per la predisposizione e l'attuazione delle iniziative e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea da realizzare in partenariato con le regioni europee;

5) cura l'informazione e le attività di promozione volte ad assicurare la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea, ivi comprese quelle del Centro di documentazione europea, coinvolgendo nell'attuazione le strutture provinciali e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

6) cura la promozione e l'organizzazione dei tirocini formativi e scambio di esperienze nelle tematiche europee, coinvolgendo nell'attuazione le strutture provinciali e il territorio.

Art. 9.

Alla declaratoria della scheda n. 1 «Servizio legislativo» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fornisce supporto alle strutture provinciali per la valutazione rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in ordine alle notifiche dei provvedimenti che costituiscono aiuti di Stato da trasmettere ai competenti organi comunitari».

Art. 10.

La declaratoria della scheda n. 10 «Servizio programmazione» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituita con la seguente:

1) provvede alle attività di supporto alla giunta provinciale per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale, nonché per l'elaborazione dei progetti intersettoriali previsti dal programma stesso qualora non affidati ad altra struttura. Provvede inoltre all'elaborazione degli indirizzi per la formulazione degli atti di programmazione settoriale;

2) fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione;

3) provvede, d'intesa con il segretario generale della presidenza, alla predisposizione del programma di gestione previsto dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti;

4) provvede alla predisposizione del rapporto di gestione;

5) fornisce supporto alla giunta provinciale per l'effettuazione della valutazione e del controllo strategico con riferimento alle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione della Provincia;

6) esamina le proposte di disegni di legge, gli schemi dei regolamenti e degli atti attuativi di carattere generale per gli aspetti concernenti la programmazione;

7) collabora con le strutture competenti in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia all'impostazione della manovra economico-finanziaria e cura la predisposizione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale;

8) svolge attività di analisi e studio per l'attività di programmazione e per l'elaborazione della metodologia di impostazione e di verifica degli atti di programmazione settoriale;

9) svolge attività di studio e di ricerca per la realizzazione di un sistema coordinato di controllo di gestione all'interno dell'amministrazione; fornisce supporto alle strutture provinciali per l'utilizzo del controllo di gestione quale strumento per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

10) coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, qualora i medesimi atti coinvolgano una pluralità di strutture dipartimentali.

Art. 11.

La denominazione e declaratoria della scheda n. 33 «Servizio prevenzione, calamità pubbliche» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono sostituite con le seguenti:

33 «Servizio prevenzione rischi».

1) Provvede agli interventi tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle opere di prevenzione qualora queste ultime non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali.

2) Gestisce i magazzini di mezzi, attrezzature e materiali per il pronto intervento dislocati sul territorio provinciale.

3) Assicura il ripristino provvisorio dei servizi pubblici essenziali nonché, d'intesa con i servizi provinciali competenti per materia, il ripristino definitivo dei servizi stessi e l'attività di ricostruzione.

4) Predisporre nel rispetto, dei piani e programmi elaborati dai competenti servizi provinciali i piani generali di prevenzione.

5) Attua campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio.

6) Esprime il parere tecnico-amministrativo di propria competenza sui progetti degli enti locali relativi alle opere di prevenzione e al ripristino conseguente a calamità pubbliche.

7) Cura lo scambio di dati e informazioni con organizzazioni regionali e statali operanti in questo settore.

8) Provvede, in collaborazione con gli altri servizi provinciali interessati, all'istruttoria dei provvedimenti concernenti la concessione di finanziamenti, di contributi e di sussidi agli enti locali e ad altri soggetti per la realizzazione di opere e lavori nel settore delle calamità pubbliche.

9) Assicura, anche in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi, garantendo al contempo contulenza tecnica alle strutture competenti in merito.

Art. 12.

La dedaratoria della scheda n. 59 «Servizio utilizzazione acque pubbliche» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituita con la seguente:

1) cura l'attuazione e l'aggiornamento del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 dello statuto, promuovendo in tal senso appositi studi e ricerche a supporto delle attività spettanti alla provincia in materia di pianificazione di bacino, assicurando il necessario collegamento con le strutture provinciali e con gli enti competenti;

2) svolge studi ed elaborazioni tecniche, anche integrate a quelle di competenza di altri servizi provinciali, finalizzate alla caratterizzazione del regime quantitativo delle risorse idriche con particolare riguardo alla redazione dei bilanci idrici ed all'esame delle situazioni di sofferenza sotto il profilo quantitativo;

3) cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni e degli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come gradi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee;

4) provvede alla determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché alla determinazione e ripartizione dei sovraccanoni per l'uso idroelettrico;

5) cura i rapporti con altri enti e svolge attività di studio e consulenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche con particolare riguardo ai servizi idrici integrati previsti dalla specifica normativa di settore;

6) vigila sull'esercizio delle concessioni e degli altri titoli a derivare ed in generale sul corretto utilizzo della risorsa idrica, ed adotta gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 13.

Alla declaratoria della scheda n. 47 «Servizio opere idrauliche» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Espleta compiti di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche per gli aspetti e il territorio di competenza, con particolare riguardo al servizio di piena, di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ed al sistema di controllo e monitoraggio delle portate dei corsi d'acqua»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«7. assicura, anche in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo di esondazione lungo le aste fluviali di propria competenza nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi».

Art. 14.

Alla declaratoria della scheda n. 49 «Servizio geologico» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il capoverso 3 è sostituito con il seguente:

«Provvede all'installazione, gestione della rete sismica provinciale, all'elaborazione dei dati e alla formazione della carta strutturale ed alla zonizzazione del rischio sismico del territorio provinciale»;

b) dopo il capoverso 5 sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla protezione del patrimonio paleontologico, speleologico e carsico della provincia»;

«Assicura, anche in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo sismico, di frane e di crolli, nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi, per la quale assicura inoltre consulenza tecnica alle strutture competenti in materia di colate detritiche e di esondazioni».

Art. 15.

Alla declaratoria della scheda n. 6 «Servizio elettorale» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Provvede, sentite le strutture provinciali eventualmente interessate, agli adempimenti della provincia connessi con le consultazioni elettorali e referendarie europee e statali».

Art. 16.

Alla declaratoria della scheda n. 3 «Servizio segreteria della giunta» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5-*quater* viene abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 novembre 2004

DELLAI

(Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004, registro 1, foglio 11)

05R0019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2005)

(Omissis).

05R0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 dicembre 2004, n. 19-29/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg. (Regolamento per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 21 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2881 di data 3 dicembre 2004, con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg. (Regolamento per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg.

1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg. è sostituito dal seguente:

«6. In relazione allo svolgimento di progetti o attività che richiedano una qualificazione specifica ovvero per sopperire situazioni di urgente necessità, in quanto debitamente documentate dalle strutture ed enti richiedenti, è autorizzata l'utilizzazione di personale mediante individuazione nominativa, nel limite massimo di venti unità. In tal caso si prescinde dalla procedura concorsuale disciplinata da questo articolo.».

Art. 2.

Modificazione, dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg.

1. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg. è sostituito dal seguente:

«5. In relazione allo svolgimento di progetti o attività che richiedano una qualificazione specifica ovvero per sopperire a situazioni di urgente necessità, rilevabili da formale richiesta dei competenti organi dell'istituto, è autorizzata l'utilizzazione di personale mediante individuazione nominativa nel limite massimo di otto unità. In tal caso si prescinde dalla procedura concorsuale disciplinata da questo articolo.».

Art. 3.

Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter nel decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1998, n. 20-92/Leg.

1. Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis (Inquadramento nel ruolo del personale del comparto autonomie locali della Provincia). — 1. Il personale insegnante in posizione di utilizzo ai sensi degli articoli 2 e 3 da almeno un triennio può presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo del personale del comparto autonomie locali della Provincia. La domanda, da presentarsi alla struttura o all'ente di utilizzazione e da questi inoltrata al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno, deve indicare:

- a) generalità del richiedente;
- b) tipologia dell'attività svolta e le mansioni svolte;
- c) durata complessiva dell'incarico assunto;
- d) richiesta di inquadramento nel ruolo del personale del comparto autonomie locali della provincia.

2. Le strutture e gli enti di utilizzazione che ricevono le domande ai sensi del comma 1 le trasmettono al dipartimento competente in materia di istruzione unitamente ad un parere in ordine alla funzionalità della richiesta rispetto alle necessità organizzative della struttura o dell'ente stesso. Le domande, corredate del suddetto parere, sono esaminate dal dipartimento competente in materia di istruzione al fine di assicurarne la coerenza con l'impianto normativo.

3. Il servizio provinciale competente in materia di personale provvede, con riferimento alle domande valutate positivamente, agli adempimenti necessari all'inquadramento nel ruolo provinciale del personale del comparto autonomie locali. Detto inquadramento è subordinato alla vacanza di posti nella dotazione complessiva del personale relativa al personale del comparto autonomie locali. Qualora le domande di inquadramento siano superiori al numero dei posti vacanti, l'inquadramento avverrà fino alla concorrenza dei posti vacanti e secondo l'ordine di una graduatoria che terrà conto dell'anzianità di utilizzo e, a parità di tempo di utilizzo, della maggiore anzianità di servizio.

Art. 7-ter (Disposizioni per l'inquadramento). — 1. Il personale insegnante in posizione di utilizzo viene inquadrato nel comparto

autonomie locali nella categoria e nel livello di cui all'allegato O/1 al contratto collettivo di lavoro provinciale 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003, secondo le corrispondenze indicate nella tabella riportata nell'allegato C al presente regolamento.

2. All'interno di ciascuna categoria e di ciascun livello l'inquadramento nelle figure professionali avviene sulla base delle mansioni svolte dal personale utilizzato e tenuto conto degli eventuali titoli di studio previsti dalla legge o dal contratto.

3. Ai fini della collocazione nelle posizioni retributive:

a) il personale assunto precedentemente all'8 marzo 2000 è inquadrato nella seconda posizione retributiva della categoria e livello di inquadramento;

b) il personale assunto successivamente all'8 marzo 2000 è inquadrato nella prima posizione retributiva della categoria e livello di inquadramento.

4. L'inquadramento avviene sulla base del trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento all'atto dell'inquadramento costituito dalla somma delle seguenti voci stipendiali, o di quelle nelle quali le stesse dovessero confluire a seguito di successive modifiche contrattuali:

- a) stipendio;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) indennità provinciale art. 39 contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del comparto scuola - area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

5. Al personale inquadrato viene attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento, come determinato ai sensi del comma 4, e quello attribuito ai sensi del presente comma è conservata a titolo di «maturato individuale di anzianità».

6. La «retribuzione professionale docenti» in godimento all'atto dell'inquadramento nel comparto autonomie locali viene mantenuta come assegno personale riassorbibile nelle misure previste dalla contrattazione collettiva.

ALLEGATO C
(art. 7-ter, comma 1)

PERSONALE	CATEGORIA	LIVELLO	FIGURA PROFESSIONALE
Personale insegnante delle scuole elementari	C	Evoluto	Collaboratore (nei vari indirizzi)
Personale insegnante delle scuole medie e superiori non laureati	C	Evoluto	Collaboratore (nei vari indirizzi)
Personale insegnante delle scuole medie e superiori laureati (con laurea richiesta all'atto del concorso per l'insegnamento)	D	Base con Elemento Aggiuntivo della retribuzione	Funzionario (nei vari indirizzi)

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento 9 dicembre 2004

DELLAI

(Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004, registro 1, foglio 12)

05R0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 dicembre 2004, n. **20-30/Leg.**

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 recante «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2005)

(Omissis).

05R0195

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**
21 luglio 2004, n. **0244/Pres.**

Legge regionale n. 3/2002 - Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, comma 48 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, come modificato dall'art. 18, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, con il quale la direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701/2003, n. 4102/2003 e n. 959 del 16 aprile 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Considerato che la direzione regionale dell'agricoltura si era dotata a suo tempo di apposito regolamento in attuazione all'art. 9, comma 48 della legge regionale 3/2003 sopra citata approvato con decreto del Presidente regionale n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002 successivamente modificato con decreto del Presidente regionale n. 0401/Pres. del 20 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito dell'istituzione della nuova direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna e della modifica legislativa sopra richiamata e ad abrogare, conseguentemente, il richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto lo schema di «Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive norme integrative e modificative;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1809 di data 9 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento regionale, in esecuzione dell'art. 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 18, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, disciplina le modalità di effettuazione delle spese relative all'acquisizione di beni e di servizi in economia della direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Sono altresì disciplinate le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalità di pagamento delle stesse, nonché i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato.

Art. 2.

Specificazione delle tipologie di spesa

1. Si intendono comprese tra le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico quelle riferite a:

a) pubblicazioni e stampati concernenti argomenti di particolare rilievo ed interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane destinati ad essere diffusi ad operatori del settore, pubblici e privati, e a consumatori;

b) lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi;

c) acquisto e/o produzione di videocassette, cd-rom, prodotti multimediali e informatici, previa acquisizione del parere sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.);

d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali.

2. Si intendono comprese tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle riferite a:

a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, incontri, manifestazioni e seminari di interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane;

b) affitto e abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici e di registrazione;

c) stampa inviti, programmi e pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizione di fotolito;

d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;

e) assistenza-accoglienza; pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, spese di trasporto, noleggio fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

3. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane sono comprese quelle riferite a:

a) convenzioni con Enti, pubblici o privati, o studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza dei comparti;

b) spese per la stipula di convenzioni o incarichi per la realizzazione di sistemi, anche informatici, ivi comprese banche dati e il loro aggiornamento, connessi alla ricerca e sperimentazione dei comparti, previa acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera c);

c) affidamento di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad Istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti dei settori.

4. Tra le spese per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane sono comprese quelle riferite a:

a) incarichi di consulenza e assistenza tecnica a soggetti specializzati a supporto del personale in dotazione ai servizi della direzione per l'applicazione della normativa statale e comunitaria anche per la definizione di progetti statali ed europei;

b) incarichi che non possono essere assegnati al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali in materia previdenziale, fiscale, economica, espropriativa, ecc.

Art. 3.

Limiti di importo

1. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore, al netto dell'I.V.A., a 130.000 euro.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di cui al comma 2.

Art. 4.

Competenza per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale autorizza le spese inerenti alle acquisizioni di beni e di servizi di cui all'art. 2, incaricando il dipendente di cui all'art. 9, comma 49, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Il direttore del Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e delle politiche comunitarie della direzione dispone i relativi ordini di accreditamento.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Le spese di cui al presente regolamento possono essere eseguite:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 6.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguite in amministrazione diretta le spese di cui all'art. 2 relative ad acquisizioni di beni o servizi a pronta consegna.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione e responsabilità del dipendente di cui all'art. 4, comma 1.

3. Al fine di perseguire le condizioni più vantaggiose per l'amministrazione regionale, i preventivi delle forniture sono richiesti a non meno di tre soggetti.

4. I preventivi contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generati che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o di inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.

5. Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla natura dei beni e dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi e alle condizioni di esecuzione delle forniture o dei servizi.

6. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4.

7. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 7.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguite a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni o servizi per le quali si rende necessario od opportuno, in relazione anche alla natura e complessità della prestazione, l'affidamento a persone o imprese.

2. L'amministrazione deve richiedere preventivi od offerte ad almeno tre soggetti secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 8.

Sistema misto

1. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente regolamento possono essere effettuate con sistema misto, quando motivi tecnici o di opportunità rendano necessaria l'esecuzione delle spese parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Art. 9.

Ricorso ad un contraente determinato

1. È ammesso il ricorso ad un contraente determinato:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle spese;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 10.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

Art. 10.

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale, sulla base della disposizione del direttore centrale di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 6, comma 4, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 11.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12.

Gestione dei beni mobili

1. La gestione dei beni di cui all'art. 2, è affidata al vice segretario della direzione secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente regionale n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002 e modificato con decreto del presidente regionale n. 0401/Pres. del 20 dicembre 2002 è abrogato.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: ILLY

04R0542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2004, n. 0246/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 18 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che, con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 22 marzo 2001, è stato approvato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 47, 48, 50, 51 e 52, della legge regionale n. 2/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il «regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di Gabinetto della presidenza della giunta regionale»;

Vista la decreto della giunta regionale n. 959 del 16 aprile 2004, concernente il riordino della direzione generale della presidenza della Regione e altre modifiche ed integrazioni;

Atteso che con tale atto, tra l'altro, viene inserita tra le competenze dell'Ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione anche la cura dei servizi di traduzione della giunta regionale, già in capo all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni;

Considerato inoltre che, dall'entrata in vigore del precitato regolamento, l'attività fin qui svolta dall'Ufficio di Gabinetto ha evidenziato l'opportunità di meglio chiarire alcuni punti del regolamento stesso;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'assunzione di una nuova disciplina delle spese che l'Ufficio di Gabinetto, nello svolgimento della propria attività, sostiene ai sensi delle predette disposizioni;

Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7; e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1835 del 16 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 luglio 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Regione

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione, di seguito denominato «Ufficio», ai sensi I dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 8, commi 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia:

a) per l'acquisto e la locazione di materiali ed attrezzature d'ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, apparecchiature elettroniche, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, diffusione sonora e di registrazione, apparecchi di telefonia fissa e mobile, macchine da calcolo, pannelli, lavagne luminose, apparecchiature fotografiche, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, apparecchiature per la fotocoproduzione, compresi i materiali di ricambio, di consumo; ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

b) per l'acquisto di materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalità delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, piante ornamentali e addobbi floreali, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) per l'acquisto e la locazione di apparecchi, utensili, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione, nonché per spese minute di rappresentanza;

d) per l'acquisto e la locazione di attrezzature informatiche quali personal computer, anche portatili, stampanti, anche a colori, programmi informatici e del materiale accessorio, di ricambio e di consumo, nonché spese relative a connessioni, installazione, manutenzione e riparazione;

e) per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

f) per l'acquisto di materiale di cancelleria, valori bollati, stampati e altri materiali di consumo;

g) per lavori di stampa, tipografia, litografia, editoria, anche multimediale, nonché per la rilegatura di libri e pubblicazioni; per servizi di progettazione e stampa di depliant, brochure, pubblicazioni, cd-rom, servizi fotografici, di sviluppo, duplicazione e ingrandimento per esigenze della presidenza;

h) beni e servizi oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

i) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendesse necessario e che non rientra nelle tipologie di beni forniti dalla direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali;

j) per servizi di traduzione ed interpretariato;

k) per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche per esigenze di rappresentanza della presidenza.

Le spese di cui al comma 2 sono effettuate, nei limiti delle disponibilità, a valere sul relativo capitolo di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia ai sensi del presente regolamento non può superare, al netto di ogni onere fiscale:

euro 20.000,00 per le tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e d); euro 2.500,00 per le tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 2, lettera f);

euro 12.500,00 in tutti gli altri casi.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture e servizi dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti al comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il capo di Gabinetto dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il funzionario delegato di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Qualora le spese riguardino gli Uffici distaccati del Gabinetto, possono essere disposte dai responsabili ivi preposti.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle prestazioni da eseguirsi nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, sulla base di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, potrà procedersi a singole ordinazioni, ogniqualvolta il fabbisogno si verifichi, con il soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti devono contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

4. La scelta del contraente viene effettuata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa avuto riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi, alle condizioni generali di esecuzione.

5. La procedura di cui al comma 1, si intende esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax o e-mail e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un unico contraente

1. È consentito il ricorso ad un unico contraente:

a) nei casi di unicità, specialità o di urgenza delle forniture o dei servizi;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 4.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla congruità dei prezzi dei beni o servizi è effettuato dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non superi l'importo di euro 4.000,00, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a euro 4.000,00, il parere di congruità è espresso dal direttore della struttura competente per materia ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal capo di Gabinetto, ovvero dai responsabili degli Uffici distaccati, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, note di addebito o altri documenti idonei muniti dell'attestazione della regolarità della fornitura o della prestazione da parte del capo di Gabinetto, ovvero dai responsabili degli uffici distaccati.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, per le quali fino a euro 100,00 può prescindersi dalle procedure di acquisizione previste dal presente regolamento, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Ai viceconsegnatari dell'ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni mobili di cui all'art. 1, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge nonché quelle della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 22 marzo 2001, è abrogato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: ILLY

04R0543

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26.

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 1.

Finalità ed obiettivi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi,

dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;

b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;

c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2;

d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurate al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;

e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;

f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;

g) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;

h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle direttive europee 99/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto dei 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.

4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia, garantendo:

a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;

b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza, all'attuazione degli stessi.

c) il rafforzamento degli strumenti, di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi organicamente coordinati ed efficienti;

d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

e) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato.

5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;

b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;

c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;

d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;

e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;

f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti;

g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;

h) la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;

j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 mw termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;

k) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3;

l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;

m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università);

n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;

o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;

p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.

2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:

a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione, di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;

b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;

d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all'art. 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva n. 2002/1991/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

3. La giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'art. 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.

4. La Regione inoltre:

a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;

b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva n. 2003/1987/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del consiglio;

c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;

b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti;

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i comuni;

h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. I comuni:

a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;

b) esercitano le funzioni di cui all'art. 6 della legge n. 10 del 1991, nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative.

Art. 5.

Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia

1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica:

a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;

b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente, ovvero si realizzi, la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

3. I comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva n. 2002/1991/CE.

4. I comuni provvedono affinché:

a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m², sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;

b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;

d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m² che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Art. 6.

Programmazione energetica territoriale

1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), dall'art. 3, comma 1, lettera a), e dall'art. 4, comma 1, lettera a).

2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi generali e dei principi di cui all'art. 1, commi 3 e 4.

3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.

4. La Regione, le province ed i comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva n. 2001/1977/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'art. 7.

Art. 7.

Concertazione istituzionale e partecipazione

1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.

Art. 8.

Piano energetico regionale

1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.

2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.

3. Il PER è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, stabiliti ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/1977/CE.

4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare, dando priorità al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui all'art. 9.

5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce alle province e ai comuni informazioni nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica territoriale.

Art. 9.

Attuazione del piano energetico regionale

1. Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta e programmi annuali approvati dalla giunta regionale.

2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.

3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e all'art. 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.

4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.

5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente:

a) l'indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;

d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;

e) i riferimenti di conformità ai requisiti prestazionali di cui all'art. 10;

f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.

6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.

7. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.

8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.

9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le modalità di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.

10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.

Art. 10.

Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili

1. La giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge.

2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.

Art. 11.

Forme e modalità di finanziamento

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:

a) contributo in conto capitale;

b) contributo in conto interesse;

c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;

d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.

2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.

3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione dei contributi è subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilità svolto dalla competente istituzione europea.

4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

5. La Regione può stipulare intese e contratti con il fondo europeo degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'art. 12.

Art. 12.

Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale

1. È istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede:
 - a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
 - b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1.
3. Le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di autoproduzione.

Art. 13.

Funzioni di erogazione e controllo

1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'art. 11. A tali istituti può essere altresì affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.
2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il finanziamento dell'intervento.

Art. 14.

Monitoraggio

1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.
2. Il monitoraggio è predisposto ed attuato dall'amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'art. 26 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
 - a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
 - b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.
3. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di cui all'art. 9.
4. La giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, può disporre, sentito il titolare del finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacità di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.

TITOLO II

IMPIANTI E RETI

Art. 15.

Principi generali

1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.
2. Fino all'istituzione dell'agenzia di cui all'art. 26, compete al servizio politiche energetiche della Regione, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.

Art. 16.

Procedure autorizzative degli impianti energetici

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:
 - a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
 - b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;
 - d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
 - e) è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
 - f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
 - g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonché per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.
3. I regolamenti di cui al comma 1, individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.
7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione.
8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.

Art. 17.

Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali

1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:
 - a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;

b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali, esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;

c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'art. 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'art. 2, comma 4, lettera b);

e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;

f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;

g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.

3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.

Art. 18.

Reti di trasporto e distribuzione di energia

1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti, dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformità degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché delle procedure di competenza regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.

3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia.

4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le disposizioni del titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), nonché della legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).

Art. 19.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale

1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.

3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento all'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 20.

Condizioni di esercizio degli impianti

1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j), e dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dall'art. 1-*quiquies* della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).

2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.

3. Con delibera di giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le modalità di trasmissione degli stessi.

4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui al comma 2 comporterà l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare potrà variare da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.

Art. 21.

I n t e s e

1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurate al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

TITOLO III

SERVIZI ED OPERATORI

Art. 22.

Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale

1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio

regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonché per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi.

2. L'amministrazione competente può attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.

3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.

4. La Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedurali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate.

5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).

Art. 23.

Qualificazione degli operatori

1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.

2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformità alla normativa tecnica vigente.

3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualità.

4. La verifica di riscontrata difformità delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la temporanea impossibilità di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge.

5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Art. 24.

Monitoraggio dell'attuazione della direttiva n. 2001/1977/CE

1. La giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti:

a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità;

b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/1977/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione europea;

d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;

e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, nonché la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/1977/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

f) opportunità di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale in grado di agevolare l'esercizio delle attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione europea.

Art. 25.

Attuazione della direttiva n. 2002/1991/CE

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 31 del 2002:

a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;

b) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva n. 2002/1991/CE;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, nonché delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici.

4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 31 del 2002.

5. L'attestato di certificazione ha validità temporale di cinque anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato è corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.

6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.

TITOLO V

AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE

Art. 26.

Istituzione e funzioni dell'agenzia regionale per l'energia

1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004 provvede ad istituire l'agenzia regionale per l'energia.

2. All'agenzia sono affidati i seguenti compiti:

a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione e aggiornamento del PER;

b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della Regione;

c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;

d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui all'art. 29;

e) attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;

f) attività di informazione, orientamento e divulgazione per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;

g) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia energetica ad essa affidata dalla giunta regionale.

Art. 27.

Gestione associata delle funzioni

1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attraverso lo sviluppo delle agenzie energetiche territoriali e degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia intercomunali, di cui all'art. 70 della legge regionale n. 3 del 1999 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.

Art. 28.

Collaborazione tra le strutture tecniche

1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. La Regione le province e i comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 29.

Funzioni di osservatorio dell'energia

1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare:

a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;

b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;

c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'art. 26 le funzioni di osservatorio vengono esercitate dal servizio politiche energetiche della Regione.

3. La Regione, d'intesa con le province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas e le attività di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.

4. Gli enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili basi informative dei vari livelli istituzionali.

5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. La sezione I del Capo XI del Titolo V, parte terza, della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogata.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2004

ERRANI

05R0001

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 28 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0002

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 62.

**Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49.
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46
del 24 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 49/2003

1. L'art. 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche*). — 1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:

- a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
- b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
- c) i rimborsi;
- d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
- e) l'invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;
- f) l'esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;
- g) le rateizzazioni dei pagamenti.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 9 novembre 2004.

04R0759

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 63.

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46
del 24 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 2.

Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o, dell'identità di genere.

2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla legge regionale n. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

3. I transessuali e i «transgender» sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 32/2002.

Art. 3.

Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 4.

Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità, individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 5.

Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma «Social Accountability (SA) 8000».

2. L'azienda in possesso della certificazione «Social Accountability (SA) 8000» deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di «Social Accountability (SA) 8000».

3. La commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di «Social Accountability (SA) 8000» ed i rimedi opportuni.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 6.

Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'art. 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 7.

Consenso informato ai trattamenti terapeutici

1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per ricevere il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.

3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e darvi attuazione.

4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

5. La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.

Art. 8.

Modalità attuative

1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la forma della dichiarazione;

b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;

c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;

d) l'informazione agli utenti;

e) la costituzione e la gestione di una banca dati;

f) le garanzie a tutela della «privacy» degli utenti.

Art. 9.

Patologie invalidanti

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;

b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;

c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di specializzazione domiciliare.

Art. 10.

Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

Art. 11.

Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'art. 10, destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le aziende USL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

Art. 12.

Funzioni del comitato regionale per le comunicazioni

1. Il comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'art. 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'art. 29 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del comitato regionale per le comunicazioni).

Art. 13.

Monitoraggio

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), n. 5), della legge regionale n. 22/2002, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.

Art. 14.

Accesso

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale n. 22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
TURISTICHE E COMMERCIALI

Art. 15.

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.

Art. 16.

*Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi
e nei servizi turistici e commerciali*

1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 516,00 a un massimo di € 3.098,00.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2004.

04R0760

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 64.

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'art. 2.

2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.

3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 7.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:

a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;

b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;

d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

Art. 3.

Attività della Regione

1. La giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva appositi programmi d'intervento nei quali sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare ed incentivare, sono determinati i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

Art. 4.

Repertori regionali

1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA).

2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione è corredata di apposita annotazione.

Art. 5.

Iscrizione ai repertori regionali

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori è effettuata dall'ARSIA, sulla base del parere favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla giunta regionale.

2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dell'ARSIA, ovvero su proposta della giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.

3. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati:

- a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
- b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

Art. 6.

Banca regionale del germoplasma

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salva guardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori.

4. Alla gestione della Banca provvede l'ARSIA, che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Con il regolamento di cui all'art. 12 è disciplinato il funzionamento della Banca.

Art. 7.

Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. È istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ARSIA.

2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'art. 9 e la Banca regionale del germoplasma.

3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* e *in situ*, e a incentivarne la circolazione.

5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privata varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante, ne dà tempestivo avviso all'ARSIA.

Art. 8.

Circolazione di materiale genetico

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.

2. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono definite:

- a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
- b) le modalità di circolazione del materiale genetico.

Art. 9.

Coltivatore custode

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.

2. Il coltivatore custode:

- a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.

3. L'incarico di coltivatore custode è conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ARSIA.

4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.

5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

6. In caso di necessità e urgenza l'ARSIA può provvedere per fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.

7. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati:

- a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
- b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;
- c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.

Art. 10.

Registro regionale delle varietà da conservazione

1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione, delle sementi di varietà locali, è istituito il registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dall'ARSIA.

2. Nel registro possono essere iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione, su istanza di privati interessati al rilancio produttivo.

3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'art. 12.

Art. 11.

Contrassegno

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dall'ARSIA ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.

Art. 12.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in € 150.000,00 per l'anno 2005 e trovano copertura nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti, allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali, spese di investimento» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004/2006, annualità 2005.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:

a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffondere la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;

c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;

d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'art. 7;

e) gestione dei repertori regionali di cui all'art. 4, con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;

f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà, da conservazione iscritte nel registro regionale di cui all'art. 10, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all'art. 11.

Art. 15.

Entrata in vigore, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2004.

04R0761

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 65.

Modifiche all'art. 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5-ter della legge regionale n. 47/1991

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), introdotto dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, è sostituita dalla seguente:

«a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata al Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2004.

04R0762

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 3 1 2 *

€ 2,00